



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 174 del 09/07/2020 – 29/07/2020</b> <b>Udienza pubblica del 07/07/2020</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modificazioni alla legge provinciale n. 7 del 1997 – Reclutamento dei dirigenti – Assunzione, in alternativa ai dirigenti di ruolo, di dirigenti con contratto a tempo determinato in percentuale superiore al limite previsto dalla normativa statale – Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Inammissibilità delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 7, comma 5, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), e 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), promosse in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione. Le norme impugnate intervengono a disciplinare i criteri per l'affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, a dirigenti esterni all'amministrazione provinciale, individuando le percentuali massime di attribuzione di tali incarichi. Le stesse pertanto non possono non ritenersi riferibili, anche solo astrattamente, al titolo di competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto della regione Trentino-Alto Adige). Tuttavia i ricorsi governativi, riuniti in ragione della connessione esistente tra le norme censurate, omettono del tutto di prendere in considerazione lo specifico parametro statutario, limitandosi a evocare – peraltro in relazione al complesso delle censure prospettate nei vari ricorsi – un generico contrasto con i limiti di competenza posti dallo statuto. Né, per le medesime ragioni, può ritenersi in alcun</p>



	<p>modo sufficiente il semplice richiamo, a supporto dell'illegittimità dell'art. 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2019, al contrasto con la norma statutaria di cui all'art. 4, numero 1, dello statuto medesimo, peraltro avente ad oggetto la competenza legislativa della Regione e non delle Province autonome.</p> <p>Pur se non eccepita dalla difesa provinciale, parimenti inammissibile la questione avente ad oggetto l'art. 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2019, promossa in riferimento all'art. 97 della Costituzione, per genericità dei motivi impiegati.</p> <p>Nel ricorso viene evocato un generico contrasto tra la norma impugnata e il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione. Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi, per esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente sul punto (ex plurimis, sentenze n. 290 e 198 del 2019 e n. 245 del 2018).</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  art. 7, comma 5, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5;  art. 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  art. 97, della Costituzione;  art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;  art. 4, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;  art. 8, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p><b>Massima 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Impiego pubblico – Salute – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modificazioni alla legge provinciale sulla tutela della salute n. 16 del 2010 – Previsione che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline e per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari, può affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario – Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute – Inammissibilità delle questioni.</p> <p><b>Testo</b>  Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), e 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>



	<p>Identicamente inammissibili, per mancato assolvimento dell'onere argomentativo da parte del ricorrente, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la sequenza di norme che per gli incarichi a medici specialisti per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, prevedono la procedura che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è tenuta a seguire nell'affidamento di tali incarichi, i presupposti e la relativa durata.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  art. 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5;  art. 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<b>Massima 3:</b>	<p><b>Titolo</b>  Impiego pubblico – Istruzione – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modificazioni alla legge provinciale n. 15 del 2018 – Stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali – Procedura concorsuale – Prove concorsuali – Soppressione dell'esame-colloquio – Lamentata violazione dei criteri di selettività dei concorsi pubblici – <i>Ius superveniens</i> – Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b>  È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97, quarto comma, della Costituzione.  La norma censurata è rimasta in vigore dal 7 agosto al 24 dicembre 2019, giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2019, il cui art. 17 ha ulteriormente modificato l'art. 19 della legge provinciale n. 15 del 2018, prevedendo la reintroduzione della prova d'esame per il concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali.  Non avendo la norma impugnata ricevuto applicazione nel periodo della sua vigenza, ed essendo la modifica da ultimo intervenuta pienamente soddisfattiva delle pretese del ricorrente, viene dichiarata cessata la materia del contendere.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  art. 24, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  art. 97, quarto comma, della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  art. 17, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13.</p>



<b>Massima 4:</b>	<p><b>Titolo</b>          Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modificazioni alla legge provinciale n. 12 del 1983 – Giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti strumentali – Previsione che la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico si svolge nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria – Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b>          E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 11 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.          Non accogliendo l'eccezione di inammissibilità ed escludendo che alla luce della modifica normativa sopravvenuta e non fatta oggetto di censure governative, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere la Corte conclude comunque per l'infondatezza della questione.          L'art. 11 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2019, infatti non è rivolto ad escludere l'applicabilità della disciplina contrattuale relativa al comparto di contrattazione collettiva a favore dei contratti di riferimento della categoria limitandosi a orientare l'azione degli enti provinciali chiamati a negoziare il regime contrattuale del comparto nella direzione del raggiungimento di un esito negoziale che faccia salvi, per quanto possibile, il regime e le condizioni dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti.          In questo modo, la norma censurata non si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per costituire al tempo stesso legittimo esercizio della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, numero 1, dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>          art. 11 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>          art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<b>Massima 5:</b>	<p><b>Titolo</b>          Impiego pubblico – Salute – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modificazioni alla legge provinciale sulla tutela della salute n. 16 del 2010 – Previsione che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare incarichi individuali per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario – Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b>          Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di</p>



	<p>Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).</p> <p>Con tali interventi normativi, il legislatore trentino ha inteso dotarsi di uno strumento in grado di far fronte alla eccezionale carenza di medici specialisti in alcuni presidi ospedalieri del territorio provinciale e in relazione ad alcune discipline, causata nell'ultimo triennio dagli inutili e reiterati tentativi di reclutamento del personale, a tempo indeterminato e determinato, attraverso le ordinarie procedure selettive.</p> <p>Le norme impugnate, oltre a non poter essere scrutinate alla luce dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto le relative censure governative sono state dichiarate inammissibili, esulano anche dall'ambito della materia di competenza legislativa concorrente avente ad oggetto il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Ciò in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Provincia autonoma di Trento «provved[e] al finanziamento del Servizio sanitario nazionale [...] senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», sicché quest'ultimo non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (ex multis, sentenze n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 187 e n. 115 del 2012, n. 133 del 2010, n. 341 del 2009).</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  art. 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5;  art. 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  art. 117, terzo comma, della Costituzione;  art. 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**  
**Visto: Avv. Marina Valli**

